



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 609

Del 17/09/2020

Identificativo Atto n. 4008

PRESIDENZA

Oggetto

ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE DI TEST PREVENTIVI AI PASSEGGERI IN PARTENZA SULLA TRATTA MILANO LINATE - ROMA FIUMICINO.

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al dpcm del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

VISTO, in particolare, l'Allegato 15 al sopracitato dpcm del 7 settembre 2020 recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 604 del 10 settembre 2020



Regione Lombardia

recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020";

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità dell'11 settembre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

CONSIDERATO che l'andamento della situazione epidemiologica in Lombardia attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere e permane in una condizione di costante controllo;

RITENUTO opportuno avviare una sperimentazione di voli aerei sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino riservati al trasporto di soli passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco;

SENTITO il Ministero della Salute;

SENTITI altresì, i vettori aerei e il gestore del servizio aeroportuale;

CONSIDERATO che:

- sono disponibili tre postazioni per l'esecuzione del tampone nasofaringeo, collocate in un'area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dell'Aeroporto di Milano - Linate "Enrico Forlanini" già impiegate per l'effettuazione di test sui passeggeri in arrivo dai Paesi indicati nell'ordinanza ministeriale 12 agosto 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il tampone è eseguito gratuitamente in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa in relazione alla ripresa delle normali condizioni di vita privata, sociale e lavorativa dei cittadini;

RITENUTO di monitorare l'esito dell'iniziativa stessa al fine di valutare l'opportunità di un'eventuale estensione della misura ad ulteriori tratte;

ORDINA

Art. 1 (Sperimentazione di voli "COVID-Tested" sulla tratta Milano Linate – Roma Fiumicino)



Regione Lombardia

1. Sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino, in via sperimentale, i vettori aerei individuano fino a due voli operativi al giorno definiti "Covid-Tested" riservati al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco; i bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni sono esentati, salva l'esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigenico rapido.
2. I voli a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione Lombardia ed essere resi noti attraverso i canali informativi dei vettori aerei interessati.
3. In occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, il vettore deve comunicare al passeggero che si tratta di un volo "Covid-Tested".
4. I passeggeri che intendono partire dall'Aeroporto di Milano - Linate "Enrico Forlanini" con i predetti voli "Covid-Tested" possono effettuare il test antigenico rapido presso una delle tre postazioni collocate in un'area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dello scalo milanese, già impiegate per l'effettuazione di test sui passeggeri in arrivo dai Paesi indicati nell'ordinanza ministeriale 12 agosto 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la collaborazione del gestore del servizio aeroportuale.
5. Nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie.
6. I passeggeri già prenotati sui voli individuati come "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per l'imbarco o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino a seguito di richiesta in tal senso presentata al vettore aereo.
7. In caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19, il vettore aereo rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per diciotto mesi dalla data di emissione.
8. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli "Covid-Tested" e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.

Art. 2 (Disposizioni finali)



Regione Lombardia

- 1.** Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 17 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020.
- 2.** Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
- 3.** La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione stessa, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge